

NUOVO SCHEMA PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99),

valutato che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, prevede tra i principi generali della delega il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi del contribuente, anche in un quadro di leale e reciproca collaborazione con l'amministrazione finanziaria;

l'articolo 6, comma 3, della citata legge prevede l'assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di quest'ultimi di modelli precompilati;

l'articolo 7 della citata legge delega il Governo a provvedere in materia di semplificazione procedendo:

- ad una revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, con lo specifico criterio di eliminare complessità superflue;
- alla revisione degli adempimenti individuando quelli superflui o che presentino duplicazioni ovvero siano scarsamente utili ai fini del controllo;
- alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti di imposta e di dichiarazione dei centri di assistenza fiscale;

che la semplificazione rappresenta comunque un principio cardine dell'azione di revisione della disciplina tributaria nel suo complesso, con effetti anche economici rilevanti, per l'attività dei contribuenti e delle imprese in particolare,

ritiene adeguato e in linea con tali principi di delega l'atto sottoposto al parere parlamentare ed esprime parere favorevole con i seguenti rilievi.

Completamento della delega in materia di semplificazione

La Commissione giudica opportuno, ai fini del completamento della delega in materia di semplificazione, suggerire fin d'ora al Governo una serie di misure, da adottare in un successivo provvedimento attuativo del principio di semplificazione:

- in relazione all'adozione del modello precompilato di dichiarazione, la Commissione ritiene che l'obbligo posto in capo ai datori di la-

voro e ai sostituti di imposta di comunicare entro il 7 marzo i redditi corrisposti e le altre informazioni relative alla certificazione unica, renda superflua la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle medesime informazioni attraverso il modello 770: valuti pertanto il Governo l'adozione di una specifica misura abrogativa dell'adempimento in commento, per evitare duplicazioni e superflui adempimenti.

– Per quanto riguarda la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, valuti il Governo l'opportunità di innalzare il limite attualmente previsto di 1.500 euro in una misura ritenuta idonea, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, ad un utilizzo più ampio dei meccanismi di compensazione che, in assenza di altri tipi di agevolazione fiscale, può restituire alle aziende un margine di liquidità aggiuntiva.

– Allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:

«(*Società in perdita sistematica*) – 1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "tre" e "quarto" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "cinque" e "sesto".

2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla parola "quattro".

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.».

– Al fine di superare la disciplina vigente della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:

«(*Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari*). 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole "Il committente che ha eseguito il pagamento", sono aggiunte le seguenti: "è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e".

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

4. Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole «, 36» sono soppresse.».

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articoli da 1-7.

La Commissione esprime apprezzamento per l'obiettivo fondamentale delle disposizioni in commento, nella piena consapevolezza del radicale mutamento di prospettiva del rapporto fisco/contribuente che è insito nel progetto governativo: l'ampia platea di contribuenti coinvolta e la ristrettezza dei tempi assegnati danno certamente conto del ponderoso e delicato lavoro organizzativo che occorre mettere in campo.

Nello schema delineato tuttavia vanno segnalate alcune criticità che, ove non affrontate e risolte in una prima fase, rischiano di mettere a repentaglio il successo dell'intera operazione.

Appare necessario quindi che tutti i soggetti interessati, a partire dagli stessi contribuenti, gli intermediari fiscali, le amministrazioni interessate, siano fin da subito responsabilizzati e collaborativi, al fine di realizzare il progetto non solo per il rispetto della tempistica, ma anche per la consapevolezza che il meccanismo si compone di diverse fasi – a diverso livello di responsabilità – e che il risultato finale dipende anche dalla forte attenuazione di aspettative di eliminazione di oneri e di adempimenti che, in una prima fase, vanno adeguatamente ponderate.

In tale ottica la Commissione ritiene essenziale ribadire in premessa il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento *in progress* che saranno necessari, anche prevedendo specifici atti secondari di ampliamento dei dati che potranno essere inclusi nella dichiarazione precompilata.

Articolo 2.

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certifica-

zione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

Articolo 3.

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i soggetti esterni tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio le informazioni relative a oneri detraibili e deducibili, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. Appare inoltre opportuno, al comma 1 dello stesso articolo 3, lettera *b*), espungere il riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Per quanto riguarda le informazioni trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria di cui al comma 3 del citato articolo, valuti il Governo l'opportunità di inserire l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

Articolo 4.

Si segnala, in termini di redazione e tecnica legislativa, che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento delle norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale. Appare opportuno pertanto prevedere una norma di chiusura, con un comma aggiuntivo all'articolo 4, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Si segnala inoltre la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con quello per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio). Valuti quindi il governo l'individuazione di un diverso calendario di scadenze che superi tale evenienza.

Articolo 5.

Per quanto riguarda i limiti di controllo della dichiarazione precompilata, atteso il carattere strategico di tale previsione ai fini dell'appetibilità del nuovo strumento da parte dei contribuenti, la Commissione rileva che la limitazione dei poteri di controllo è diversa nei casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta ovvero di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale. Tale diversità appare non condivisibile, tenuto conto che le ragioni che militano per l'esclusione dei controlli di

cui al comma 1 dell'articolo 5 sono le stesse per le dichiarazioni accettate senza rettifiche trasmesse dagli intermediari, poiché le informazioni recate dal modello precompilato sono quelle inserite dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 6.

Per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari finanziari e le sanzioni per errori od omissioni, la Commissione osserva che, anche nella prospettiva – condivisibile – di rafforzare il ruolo e le responsabilità degli stessi nella modifica dei dati contenuti nella dichiarazione inviata dall'Agenzia delle entrate la previsione di trasformare gli intermediari in soggetti che si sostituiscono al contribuente nell'obbligazione tributaria non appare condivisibile. Fermo restando il caso di dolo o frode del contribuente nel modificare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata, in caso di visto di conformità infedele, e quindi direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso è tenuto al pagamento di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Si suggerisce pertanto, al comma 1, lettera *b*), di sopprimere le parole «dell'imposta» e di valutare eventualmente di intervenire sul livello della sanzione.

Articolo 11.

La norma contenuta all'articolo 11, prevedendo che alle società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 si applichi il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ostacola di fatto la costituzione di STP nella forma di società di capitali e cooperative. In particolare, crea una contraddizione fra regole fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza), duplicando gli adempimenti e rendendo più difficili i controlli, e rende non conveniente la partecipazione al socio non professionista.

La norma inoltre va oltre gli scopi di semplificazione, prefigurando di fatto una disciplina innovativa e diversa rispetto a quella, pur controversa, in essere.

La Commissione suggerisce quindi di stralciare l'argomento relativo alla disciplina fiscale delle STP da questo decreto legislativo e di affrontarlo più ampiamente nell'ambito del decreto legislativo che darà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), seguendone la medesima ispirazione.

In quell'ambito si potrebbe infatti ipotizzare – in analogia alla separazione che si intende introdurre fra tassazione dei redditi imprenditoriali, in capo all'impresa individuale o società di persone, da cui sarebbero deducibili le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, le quali concorrerebbero a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposizione personale di tali soggetti – una separazione fra tassazione, come reddito di im-

presa, del reddito della STP (da tassare secondo le regole proprie delle società di persone e di quelle di capitali a seconda della loro natura), considerando le prestazioni dei soci come componenti negative di tali reddito e considerando invece i redditi percepiti dai soci professionisti delle STP come redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte della società stessa).

Articolo 14.

La commissione giudica positivamente le nuove disposizioni in materia di esecuzione dei rimborsi IVA e tuttavia suggerisce di valutare l'opportunità di elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso.

Articolo 21.

In riferimento all'articolo 21 relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con paesi inseriti nella *black list*, la Commissione condivide l'obiettivo di semplificazione derivante dall'innalzamento del limite di valore delle operazioni per le quali scatta l'obbligo di comunicazione, ma condiziona il parere favorevole alla modifica del testo in modo da rendere inequivoco che il limite dei 10.000 euro introdotto dall'articolo 21 si intende non per singola operazione – come a legislazione previgente –, ma è un limite complessivo annuo: in altri termini, occorre prevedere l'obbligo una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Articolo 23.

La Commissione valuta favorevolmente le disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche, per la compilazione del modello Intrastat: sollecita peraltro il Governo ad ampliare la portata dell'intervento di semplificazione sopprimendo l'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti, stante la non conformità di tale previsione al dettato comunitario.

In relazione alla stessa tipologia di obbligo, premesso che l'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, consente per gli acquisti intracomunitari di beni fino ad un importo di 10.000 euro nell'anno solare effettuati da agricoltori in regime speciale una semplificazione per questi soggetti, in quanto possono pagare l'imposta sul valore aggiunto all'estero e non devono ottemperare agli obblighi ai sensi dell'ar-

articolo 46 (numerazione ed integrazione della fattura di acquisto), 47 (registrazione delle operazioni intracomunitarie), 48 (liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale) e 50, comma 6 (elenchi riepilogativi), del decreto-legge citato, valuti il governo l'opportunità di prevedere che anche le prestazioni di servizio connesse con l'acquisto descritto (p.e. trasporto, installazione, perizia, collaudo) possano rientrare nella suddetta semplificazione ed in particolare di prevedere l'esonero dalla presentazione dell'elenco Intrastat.

Articolo 32.

In riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 32, attesa l'opportunità di un intervento normativo volto a chiarire il regime tributario dei beni sequestrati, anche per dirimere il complesso contenzioso in atto e ai fini di uno snellimento delle procedure, la Commissione fa presente, in termini generali, che la materia del trattamento fiscale dei beni sequestrati merita ulteriori approfondimenti in un'ottica più generale e con un'attenzione più incisiva a tutti gli aspetti che ancora ostacolano la piena attuazione degli interventi ablativi e la piena fruibilità dei beni a favore dei soggetti destinatari e assegnatari degli stessi.

Propone di valutare la possibilità di sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione.

Inoltre la Commissione ritiene opportuno disporre che gli atti e i contratti relativi agli immobili interessati siano esenti da qualsiasi forma di imposta o tassa, superando quindi l'elencazione contenuta nel secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 51, come riformulato.

Osservazione aggiuntiva allo schema di decreto

Ai fini di dell'ampliamento della portata delle misure di semplificazione non onerose, la Commissione sottolinea che in materia di reti di impresa, l'obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all'attività di rete di impresa si applica – a legislazione vigente – anche alla reti prive di personalità giuridica («reti contratto»), per le quali, però, a fini sia fiscali che civilistici, le singole imprese rimangono soggetti giuridici autonomi; si suggerisce quindi al Governo, ferma restando la disciplina di redazione e deposito del bilancio per le reti di impresa c.d. «reti soggetto», di eliminare tale adempimento, restando impregiudicati gli obblighi in capo alle singole aziende aderenti alla «reti contratto».

OMISSIS

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)

(Parere al ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) presenta una nuova versione dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri (pubblicata in allegato), specificando che la riformulazione consiste nell'inserimento di ulteriori osser-

vazioni, le quali riguardano l'aumento dei periodi di imposta previsti per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e il superamento della disciplina vigente in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, nonché su una diversa collocazione dell'osservazione in tema di adempimenti per le imprese aderenti alle reti di impresa.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) suggerisce l'opportunità di integrare la proposta del relatore con ulteriori osservazioni relative all'abolizione dell'obbligo di tenuta dell'elenco clienti-fornitori per i piccoli imprenditori agricoli e delle soglie previste per l'ottenimento del patentino per la vendita di tabacchi, con riferimento alle peculiarità delle aree montane. Suggerisce inoltre di inserire un riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati rurali allo scopo di meglio delimitare i margini di discrezionalità dell'amministrazione competente.

La senatrice GUERRA (*PD*) esprime perplessità in ordine all'opportunità che un parere su un atto del Governo finalizzato all'attuazione di una delega legislativa contenga indicazioni di puntuale modifica della legislazione vigente, tenuto anche conto dello specifico principio di semplificazione normativa a base dello schema in esame. Più propriamente, la Commissione dovrebbe vagliare l'aderenza del testo del Governo ai principi recati dalla delega. Puntualizza inoltre che tale osservazione non si riferisce ai contenuti specifici delle proposte emendative, ma è finalizzata a richiamare l'attenzione sulle caratteristiche proprie della procedura consultiva, in modo da non creare un precedente a suo parere scorretto.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) esprime una valutazione favorevole sulla proposta del relatore, osservando in particolare come il riferimento alla disciplina concernente le società in perdita sistematica risponda alle concrete esigenze delle imprese.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) condivide l'osservazione del senatore Sciascia. Si sofferma quindi sulla necessità di un'ulteriore semplificazione riguardo l'integrazione delle dichiarazioni precompilate e di una revisione del sistema sanzionatorio concernente i centri di assistenza fiscale, così da evitare il rischio di un aumento dei costi a carico dei contribuenti.

Il vice ministro CASERO riconosce la fondatezza dei rilievi espressi dalla senatrice Guerra, pur rilevando che il Governo tiene conto delle osservazioni delle Commissioni parlamentari indipendentemente dalle modalità formali cui queste di volta in volta fanno ricorso. Ribadisce poi che obiettivo del Governo è sgravare i contribuenti in un quadro di responsabilità preciso, attraverso un processo di progressivo affinamento degli strumenti telematici che, dal momento dell'avvio, previsto nel 2015, saranno implementati e resi più efficaci.

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) osserva che le preoccupazioni alla base di parte dei suggerimenti formulati dal senatore Berger trovano risposta nelle osservazioni relative agli articoli 14 e 23, mentre la questione del patentino per la vendita di tabacchi potrà essere più coerentemente contemplata in sede di esame del decreto legislativo in materia di accisa su tali prodotti; il tema dei fabbricati rurali potrà invece costituire oggetto di un'ulteriore provvedimento di semplificazione, subordinatamente alla disponibilità delle idonee coperture finanziarie. Nell'esprimere apprezzamento rispetto all'intervento della senatrice Guerra specifica di aver inteso, nell'integrare l'originaria versione del proprio schema di parere, dare conto del confronto con l'altro ramo del Parlamento e con il Governo. Esprime quindi la disponibilità a riformulare ulteriormente lo schema di parere, nel senso di mettere piuttosto in risalto i principi che costituiscono la base delle integrazioni illustrate nella seduta odierna.

Il presidente Mauro Maria MARINO giudica positivamente gli esiti degli approfondimenti svolti in collaborazione con la Commissione finanze della Camera. Mette quindi in votazione il mandato al relatore a redigere la versione definitiva del parere, tenendo conto delle indicazioni richiamate.

Previa verifica del numero legale, la Commissione unanime approva.

OMISSIS